COMUNE DI GAVI (AL)
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Parte Economica Annualità 2020 – CCNL 21/05/2018

VERBALE SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI ACCORDO ECONOMICO PER L'ANNUALITÀ 2020

Il giorno 07 APR. 2021 **alle ore** 15.30 del mese di **APRILE** dell'anno duemilaventuno presso la Residenza Municipale del Comune di GAVI, a seguito di convocazione dei soggetti giuridici competenti per la definizione del contratto integrativo del personale non dirigente del Comune di GAVI. Per l'annualità 2020, le parti presenti concordano di non convocare le organizzazioni sindacali territoriali, per le seguenti circostanze: da una parte, il permanere di una criticità notevole per l'epidemia causata dal Virus Sars-Cov2/Covid19; dall'altra, per il ritardo (oramai di mesi 4) accumulato sulle liquidazioni dei compensi accessori dovuti al personale per l'anno 2020, imputabile in parte sicuramente all'emergenza sanitaria in corso. Per l'annualità 2021 le parti sindacali intervenute concordano parimenti di richiedere l'intervento delle organizzazioni territoriali, per affrontare argomenti tecnici/complessi legati alla dinamica della massa salariale.

QUINDI, tanto premesso,

Le parti negoziali sono composte da:

Delegazione di parte pubblica

Avv. VALERII Stefano (Segretario Comunale) – **Presidente**
Sig.FRANCO SALA – RAGIONIERE – **Membro**
Organizzazioni Sindacali Locali
R.S.U. nella persona di LAURA FERRARI

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:
FABRIZIO BROLLO – CISL FPS - assente
ROSA VELTRI – CGIL FP - assente
LUCA RIGHINI – UIL FP - assente
_____ – CSA RAL
/ / / / – UIL FPC
/ / / / – SULPM

PREMESSE

COMUNE DI GAVI Prov. di Alessandria

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO

La seguente ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo a valere per l'annualità economica anno 2020 e, per la parte normativa redatta ai sensi del CCNL 21/05/2018, rimandano al CCI 2018.

RICHIAMATI:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 30.12.2020, avente ad oggetto: "**COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE E RIDETERMINAZIONE ANNO 2020. RICHIESTA PARERE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GAVI".**

- **Il parere favorevole del Revisore dei Conti del Comune di GAVI, sul quantum e sulla allocazione finanziaria del Fondo risorse decentrate anno 2020, espresso con nota in data 28 gennaio 2021, non allegato materialmente all'ipotesi del presente CCI 2020 parte economica, ma reso disponibile *per relationem* con il presente contratto;**

- Il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- l'art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017;

- la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

- l'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

- le linee guida per procedere alla liquidazione di quanto determinato con il presente provvedimento, dettate dalla Giunta Comunale, ricalcano quanto disposto nella gestione straordinaria/commissariale dell'Ente (esercizio finanziario 2020);

- il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale "*la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017*";

- la circolare della Ragioneria Generale n. 20/2017, che prevede che il Fondo delle Risorse decentrate debba essere certificato dal revisore dei conti, che ne attesta la compatibilità con gli stanziamenti del bilancio di previsione;

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 57/2018/Par, che ha approfondito due fattispecie tipiche:

1) la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento: comporta che le economie di bilancio confluiscano nel risultato di amministrazione, "vincolato" per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale;

2) a fondo costituito, il contratto non sia stato sottoscritto nell'esercizio finanziario di riferimento: nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base del formale atto (determina) di costituzione del fondo di competenza dirigenziale, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Ciò posto, la Corte sottolinea che nel concetto di "quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale" non sono incluse le risorse variabili specificatamente disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge, né eventuali risorse trasferite dalla Regione, la cui natura di contributo di provenienza esterna rileva solamente ai fini della non assoggettabilità ai limiti di cui all'articolo 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010. Dunque, in assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, l'avanzo di amministrazione non potrà che finanziare solo gli istituti direttamente fissati dai Ccnl e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato.

- **il Punto n. 5.2 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, per quanto qui specificamente riportato:** *Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, devono essere stanziate e impegnate in tale esercizio. Al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa l'Ente deve impegnare le obbligazioni relative al trattamento accessorio, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, qualora il contratto decentrato non fosse stato sottoscritto: sulla base della formale atto di costituzione del fondo "salario accessorio", acquisita la certificazione dell'Organo di Revisione, le risorse destinate al finanziamento del fondo risulterebbero comunque definitivamente vincolate. Non potendo però assumere il relativo impegno, le correlate economie di spesa confluirebbero nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili, secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.*

- *Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane presenta natura di spesa vincolata,*

COMUNE DI GAVI Prov. di Alessandria

le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio in cui la costituzione del fondo si riferisce. Un primo controllo richiesto al Revisore pertanto consterà nel verificare che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane sia stata interamente stanziata nell'esercizio in cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, indirizzando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

- la deliberazione n. 19/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, resa nel 09.10.2018, rubricata: "Incrementi del Fondo Risorse decentrate CCNL Funzioni Locali e Vincoli di Spesa", in base alla quale è possibile effettuare "la correzione" dei Fondi anno 2016-2017-2018 inserendo le seguenti quote: 1)i differenziali relativi alle progressioni economiche anni 2016-2017 e 2018, previsti dal Contratto Collettivo del 21 maggio 2018, anni 2016 – 2018 con le differenti quote vigenti anno per anno; -2)lo 0,20% del M.S. del 2001, secondo il **CFL 21 del 30.10.2018 dell'ARAN**, che prevede: ***"Come deve essere correttamente applicato l'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?***

  - *Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:*
  - ***ipotesi 1***
  - *l'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12 2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67;*
  - ***ipotesi 2***
  - *l'ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l'importo annuale di tali risorse rientra nell'ambito applicativo dell''art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio*

COMUNE di GAVI Prov. di Alessandria

dell'ente, nell'ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

- ***ipotesi 3***
- *l'ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmente le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell'ipotesi 1; per la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell'ipotesi 2.*

- I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi previgenti, che continuano ad applicarsi per le parti non abrogate da disposizioni di legge e dal CCNL 21/05/2018 e non in contrasto con quanto disposto dal presente contratto integrativo e dal precedente CCI 2018.

Articolo 1
Oggetto e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.

> *Art. 7, c. 5, D. Lgs. n. 165/2001: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".*
>
> *Art. 40, c. 3-bis, D. Lgs. n. 165/2001: "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".*

3. L'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n. 75/2017 prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigente non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
4. Non è possibile in ogni caso sottoscrivere un contratto collettivo integrativo in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplini materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o sede decentrata ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale;
5. La contrattazione integrativa si svolge sulla base dei principi della partecipazione, del dialogo costruttivo e trasparente, della reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché della prevenzione e risoluzione dei conflitti.
6. Si richiama l'art. 8 del CCNL 21.05.2018 sui tempi e procedure della contrattazione e sulle rispettive prerogative della parte pubblica e della parte sindacale.

COMUNE di GAVI
Prov. di Alessandria

Articolo 2
Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto integrativo redatto ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1.4.1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e successivamente dagli articoli 7 e 8 del CCNL del 21.05.2018 per il triennio 2016-2018, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale in servizio presso l'Amministrazione Comunale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, tempo pieno o parziale ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi integrativi precedenti.
3. Il presente CCI sostituisce ogni accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso esclusivamente per gli istituti oggetto di contrattazione decentrata che vengono col medesimo disciplinati.
4. In particolare si applica la disciplina del CCNL del 21/05/2018 per le nuove indennità ed i nuovi istituti in esso previsti.

Articolo 3
COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 – ANNO 2020.

l'accordo economico si riferisce al periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 e concerne i criteri per la ripartizione e distribuzione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativamente all'annualità 2020.

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2020, risulta così costituito:

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2020 – Allegato A

COSTITUZIONE DEL FONDO anno 2020		
RISORSE FISSE		**Euro**
Unico importo consolidato (CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2)	Risorse stabili al 22/01/2004	68.677,97
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1	0,62% Monte Salari 2001	2.725,67
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2	0,50% Monte Salari 2001	2.198,12
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 (alte prof.)	0,20% Monte Salari 2001	879,25
CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1	0,50% Monte Salari 2003	2.296,41
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2	0,60% Monte Salari 2005	2.879,17
Assegni anzianità e ad personam cessati (CCNL 05.10.01 art. 4 c. 2)		1.676,37
Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5		
Riduzioni di fondo per la parte fissa (specificare nel dettaglio le motivazioni)		
Altre risorse fisse - art. 67 comma 2 lett. a) CCNL		1.664,00

21.5.18		
TOTALE		**82.996,96**

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità di cui all'art. 31 c. 3 del CCNL del 22.01.2004, così composte:

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Progett.	
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k	Specifiche dispos. Legge - Altre	
CCNL 5/10/01 art.4, comma 3	Integrazione Lettera k - Ici	
CCNL 5/10/01 art.4, comma 4 in modifica art. 15 c. 1 lett. d L. 449/97	Sponsorizzazioni Convenzioni Contributi utenza	
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	4.782,10
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5	Nuovi servizi o riorganizzazione	3.816,10
CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.m	Risparmi straordinario anno in corso	
CCNL 14/09/00 art. 54	Messi notificatori	
CCNL 1/4/99 - art. 17 c. 5	Somme non utilizzate fondo anno precedente	
Riduzioni del fondo per la parte variabile		
Altre risorse variabili		
TOTALE risorse variabili		**8.598,20**

RISORSE A CARICO DEL BILANCIO		
Indennità di Comparto carico bilancio	art. 33 c. 4 lett. A	780,84
Progressioni orizzontali carico bilancio	**CCNL 09.05.2006 - dichiarazione cong. N. 4 -**	
TOTALE risorse a carico del bilancio		**780,84**

DEDURTAZIONE CESSATI 2014 **1.162,00**

Le parti concordano di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici indicati nei seguenti articoli:

ART. 4

UTILIZZO DEL FONDO ANNO 2020, diviso tra i vari istituti

Il fondo determinato come sopra, munito del parere favorevole del revisore dei conti del Comune di GAVI, in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, per l'anno 2020, verrà utilizzato come di seguito, con gli istituti – incentivi di seguito menzionati e in linea con le

ragioni giuridiche, con i criteri e le metodologie già utilizzate nell'esercizio precedente (2018) e condivise con la parte sindacale, che trovano applicazione anche per la corrente annualità economica:

UTILIZZO FONDO - € 77.397,48 suddivisi come di seguito – ISTITUTI DI CUI AL CCNL 21-5-2018

Art. 68 C 1 CCNL 16-18 – Differenziali progress. econ. storiche	17.954,87
Art. 68 C 1 CCNL 16-18 – indenn. Comparto quota carico fondo	8.220,24
Art. 68 C 1 CCNL 16-18 – increm. Indennità personale asili nido	0
Art. 68 C 1 CCNL 16-18 – indenn. Pers. Ex VIII qualifica funzionale	0
Art. 68 c 2 L A CCNL 16-18 – performance organizzativa	163,87
Art. 68 c 2 L B CCNL 16-18 – performance individuale	28.051,35
Art. 68 c 2 L C CCNL 16-18 – ind. Cond. di lavoro ex art. 70 bis	642,00
Art. 68 c 2 L D CCNL 16-18 – turno – rep. lavoro festiv.	8.727,18
Art. 68 c 2 L E CCNL 16-18 – specifiche responsabilità	13.037,97
Art. 113 D.Lgs 50-2019 - incentivi funzioni tecniche	0
Art. 92 C 5-6 DLgs 163/2006 – incentivi progettazione	0
Art. 9 L. 114/14 art. 21 c1 RD 1611/33 Comp. Avvocati	0
L. 662/96 e D.lgs 446/1997 – incentivi rec. Ev. ICI	0
Art. 70 – ter CCnl 16-18 Compensi ISTAT	0
Art. 68 c 2 L G CCNL 16-18 – Altre specifiche disposizioni di legge	600,00
Art. 68 c 2 L H CCNL 16-18 – Messi notificatori	
Art. 68 c 2 L I CCNL 16-18 – Ris. Pers. Case da gioco	
Art. 68 c 2 L J CCNL 16-18 – PEO anno di riferimento	
Art. 56-ter CCnl 16-18 – Serv. Agg. Iniziativa privata	
Art. 56 quater L C CCnl 16-18 – Incent. Provv. Violazione CDS 285/92	
Art. 56-quinquies CCnl 16-18 – PL indennità di serv esterno	
Art. 56-sexies Ccnl 16-18 – PL indennità di funzione	

Restano le quote relative a:

Straordinario: € 7.300,00 a titolo di straordinario, ed € 6.516,52 a titolo di risultato da liquidare ai responsabili titolari di p.o., dopo il passaggio con il nucleo di valutazione.

UTILIZZO DEL FONDO anno 2020 – ISTITUTI DI CUI AL CCNL 31.3.99 e seguenti

DESTINAZIONE PER FINALITA' VALUTABILI DEFINITE DALL'ACCORDO ANNUALE DI ANNO IN ANNO		Euro
Progressioni orizzontali dell'anno	lett.b	
Posizioni organizzative dell'anno	lett.c	
Produttività e miglioramento servizi collettiva	lett.a	163,87
Produttività e miglioramento servizi individuale	lett.a	28.051,35
Sponsorizzazioni, Convenzioni, Contributi utenza	CCNL 2001 art. 4 c. 4 in modifica all'art. 15 c. 1 lett.d CCNL 99	
Indennità di rischio dell'anno	lett.d	
Indennità di disagio dell'anno	lett.e	
Indennità per specifiche responsabilità dell'anno	lett.f	
Indennità per specifiche responsabilità dell'anno	lett.i	
Indennità di turno dell'anno	lett.d	
Indennità di reperibilità dell'anno	lett.d	
Indennità maneggio valori dell'anno	lett.d	
Altri istituti regolati dall'accordo annuale	(straordinario esigenze partic.)	7.300,00
TOTALE destinazioni dell'anno		**35.515,22**

DESTINAZIONE VINCOLATE E STORICHE O GIA' PREVISTE		
Indennità di comparto	CCNL 2004 art. 33	8.220,24
Progressioni orizzontali 1999	lett.b	
Progressioni orizzontali 2000	lett.b	
Progressioni orizzontali 2000	lett.b	
Progressioni orizzontali 2001	lett.b	
Progressioni orizzontali 2002	lett.b	3.478,00
Progressioni orizzontali 2003	lett.b	2.899,22
Progressioni orizzontali 2004	lett.b	1.581,65
Progressioni orizzontali 2005	lett.b	

COMUNE di GAVI Prov. di Alessandria

Progressioni orizzontali 2006	lett.b	800,59
Progressioni orizzontali 2007	lett.b	-
Progressioni orizzontali 2008	lett.b	5.633,89
Progressioni orizzontali 2009	lett.b	-
Progressioni orizzontali 2010	lett.b	1.103,31
Progressioni orizzontali 2017	lett.b	1.547,78
Progressioni orizzontali 2018	lett.b	910,43
Riclassificazione agenti di polizia locale e pers. Ausiliario	CCNL 1999 Art.7 c. 7	
Personale educativo asili nido	CCNL 2000 Art.31c.7	
Personale scolastico	CCNL 2000 Art.6	
Retribuzione di posizione in enti dirig.	lett.c	
Indennità di rischio	lett.d	642,00
Indennità di disagio	lett.e	
Indennità per specifiche resp. lett. f)	CCNL 2006 art. 7 c. 1	13.037,97
Indennità per specifiche resp. lett. i)		
Responsabilità Vigili (enti senza cat. D)	CCNL 2000 Art.29 c.8	
Indennità per specifiche responsabilità	lett.i	
Indennità di turno	lett.d	3.797,18
Indennità di reperibilità	lett.d	4.930,00
Indennità maneggio valori	lett.d	600,00
Specifiche disp. Legge: Progettazioni	D.Lgs. 163/06 art. 92 c. 5-6	-
Specifiche disp. Legge: Ici	lett.g	
Specifiche disp. Legge: Altre	lett.g	
Altre destinazioni vincolate/storiche	(risultato 10% di posizione)	6.516,52
TOTALE destinazioni vincolate e storiche		**55.698,78**

CODE CONTRATTUALI		
accantonamento alte professionalità	CCNL 2004 art. 32 c. 7	
importi ancora da contrattare		
TOTALE Code contrattuali		-

TOTALE GENERALE		**91.214,00**

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le parti concordano che, fermo restando il rispetto del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza a Sezioni Unite n. 14689/2015 del 14 luglio 2015), e fermo restando le normative di carattere imperativo attinenti al rispetto dei principi contabili dell'Ente Locale, eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali definiti con il presente accordo decentrato saranno completamente utilizzati ad integrazione del fondo destinato ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi di cui all'art. 17 co. 2 lett. a) CCNL 1.04.1999.

GAVI -

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____

IL RAGIONIERE

_____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

~~FP CGIL Sig.~~ _____

_____

~~C.I.S.L. FP . Sig.~~ _____

_____

~~U.I.L. F.P.L. Sig.~~ _____

_____

R.S.U. Sig. FERRARI

_____

COMUNE di GAVI Prov. di Alessandria

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

In esecuzione alla delibera di G.C. n. ____ del___/___/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,

Visti gli stanziamenti complessivi della spesa;

Vista la relazione favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Vista la relazione favorevole del revisore dei conti del Comune di GAVI;

l'ipotesi di C.C..I. 2020 viene di seguito sottoscritta definitivamente in data _____ come segue:

Letto, firmato e sottoscritto.
Lì _____

Delegazione di parte trattante

Il Presidente

Avv. STEFANO VALERII

_____

Le Organizzazioni sindacali

FPS CISLFABRIZIO BROLLO - assente

FP CGIL ROSA VELTRI - assente

CISA RLA _____

UIL FPL LUCA RIGHINI - assente

SULPM ----------

R.S.U. LAURA FERRARI

Il RAGIONIERE

FRANCO SALA

_____

COMUNE di GAVI
Prov. di Alessandria